

Trib. Milano Sez. Specializzata in materia di imprese, Sent., 11-06-2013

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

Sez.A

Nelle persone di

Dott. Marina TAVASSI - Presidente

Dott. Paola GANDOLFI - Giudice est.

Dott. Claudio MARANGONI - Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra riportato

tra

C. s.a.s. di C.F. e C.F. in proprio, con gli avv. Luigi Borlone e Ferruccio Papi Rossi

contro

VAILLANT SAUNIER DUVAL ITALIA s.p.a, con l'avv. Monica Agostinelli

contro

DUZIONI s.r.l., con l'avv. Monica Agostinelli

contro

A.S. & C. s.n.c., con gli avv. Michela Tommasoni e Giuseppe Martinenghi

e contro

NOBILI MARCO, contumace

Fatto	Diritto	P.Q.M.
--------------	----------------	---------------

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI MILANO

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

Sez.A

Nelle persone di

Dott. Marina TAVASSI - Presidente

Dott. Paola GANDOLFI - Giudice est.

Dott. Claudio MARANGONI - Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra riportato

tra

C. s.a.s. di C.F. e C.F. in proprio, con gli avv. Luigi Borlone e Ferruccio Papi Rossi

contro

VAILLANT SAUNIER DUVAL ITALIA s.p.a, con l'avv. Monica Agostinelli

contro

DUZIONI s.r.l., con l'avv. Monica Agostinelli

contro

A.S. & C. s.n.c., con gli avv. Michela Tommasoni e Giuseppe Martinenghi

e contro

NOBILI MARCO, contumace

Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato il 14-17/4/10 la s.a.s. C. di C.F. & C. e F.C. in proprio chiamavano in giudizio la Vaillant Group Service s.p.a., la Vaillant Saunier Duval Italia s.p.a. A.S. & C. s.n.c., Duzioni s.r.l. e Marco Nobili (titolare dell'omonima impresa individuale) per sentire dichiarare che

Vaillant Service aveva esercitato il diritto di recesso dal contratto di franchising in violazione dell'obbligo di cui [all'art. 1375 c.c.](#) e con abuso di dipendenza economica con conseguente condanna, in solido con Vaillant Saunier al risarcimento dei danni, quantificati in Euro 1.500.000,00. Inoltre l'attrice chiedeva accertarsi che la condotta di tutti i convenuti era da ritenere illecita, ex [art. 2598 e 2043 c.c.](#), oltre che inadempimento contrattuale, con condanna in solido di tutti i convenuti al risarcimento dei danni.

Allegavano gli attori che dal 1980 C. aveva svolto attività di installatore e riparatore di caldaie, dal 1986 in contratto di appalto di servizi e assistenza autorizzata con Vaillant. Nel 1999 Vaillant avrebbe imposto di sostituire tale contratto con un franchising (essendo stata la sua scelta commerciale precedente, di non fornire pezzi di ricambio se non attraverso i CAT, sanzionata dall' AGCM). A tal fine veniva costituita la Vaillant Group Service, in cui i CAT erano soci al 40%, cui venivano ceduti i contratti di franchising. Nel frattempo, dal 2003, l'attività di C. veniva proseguita in forma societaria. Il rapporto continuava sino al 2008, allorchè VGS iniziava a prendere una serie di iniziative contrarie al patto di sindacato stipulato con i CAT (doc. 7).

Innanzitutto veniva estromesso dal CDA il consigliere espressione dei soci di minoranza CAT.

Inoltre, in data 17/12/08 VGS contestava che i soci della s.a.s. C. avessero intrapreso un'attività in concorrenza, in violazione del patto contenuto nel contratto di franchising. Secondo gli attori, tali contestazioni erano assurde, e ne era seguito uno scambio epistolare anche tra legali. VGS cessava le contestazioni, ma, in data 16/1/09, recedeva dal contratto di franchising, con il preavviso di tre mesi contrattualmente previsto. Ritenendo che tale condotta costituisse violazione delle norme in tema di abuso di posizione dominante e dei patti parasociali, gli attori iniziavano il presente giudizio. Inoltre i convenuti avevano iniziato ad inviare ai clienti della C. missive denigratorie e confusorie, in cui erano invitati a rivolgersi ad altri installatori autorizzati, con evidente intendo di sviamento della clientela, dal che le domande ex art. 2598, per appropriazione di pregi e denigrazione. Infine gli attori allegavano la violazione dei loro diritti di credito -per induzione dei clienti a recedere dai contratti con C. s.a.s. e stipularli con il nuovo Vaillant Service Plus- ed ex [art. 2043 c.c.](#)

Si costituiva Vaillant Saunier Duval, anche quale successore universale di VSG, fusa per incorporazione in data 28/10/09. La convenuta allegava che la Blue Energy System, il cui capitale sociale era interamente detenuto da C. e dai figli, costituita nel 2004, aveva, nell'ottobre 2008, aperto una nuova unità locale a Bergamo. Tale ultima circostanza, taciuta a VGS, aveva avuto una estrema rilevanza.

Infatti, nell'estate del 2008 la VGS aveva raggiunto un accordo di massima per l'acquisizione di due importanti CAT, nel territorio di Bergamo, che avrebbero gestito il più ampio parco clienti d'Italia. Dei termini dell'acquisizione erano stati informati tutti i soci di VGS, ma l'affare era andato a monte per la strenua opposizione dei soci di minoranza CAT (tra

cui C.) e la questione aveva fatto naufragare la stessa VGS, di cui Vaillant aveva acquistato tutte le quote. Alla fine del 2008, Vaillant era venuta a scoprire che Blue Energy aveva aperto un ENI Energy Store a Bergamo, così contravvenendo al patto di non concorrenza stipulato nel contratto di franchising. Avvenuta la contestazione, in data 17/12/08, il 16/1/09 la convenuta aveva azionato il diritto di recesso con preavviso contrattuale, preferendo non esercitare il diritto di immediata risoluzione. Pertanto la convenuta contestava tutte le pretese attoree, rilevando comunque come la società attrice, allo scadere del preavviso, avesse già stipulato accordi di assistenza tecnica con altre importanti imprese produttrici di caldaie, mantenendosi appieno sul mercato. In via riconvenzionale, Vaillant chiedeva accertarsi la responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, per non avere C. rimosso marchi ed insegne di Vaillant e per continuare ad usarli in modo da creare confusione nella clientela -indotta a ritenere che C. facesse ancora parte della rete di installatori autorizzati ed approfittare della rinomanza del segno- con conseguenti inibitoria e condanna al risarcimento del danno, quantificato in Euro 1.500.000,00.

Si costituiva la s.n.c. A.S., rilevando di non conoscere nulla di quanto intercorso tra attori e Vaillant e che era stata menzionata nella missiva inviata da quest'ultima ai clienti semplicemente quale nuovo CAT di zona. Pertanto la convenuta chiedeva il rigetto delle domande rivolte nei suoi confronti.

Si costituiva Duzioni, eccependo la nullità della citazione, per mancata indicazione degli addebiti specificamente mossi nei suoi confronti e comunque contestando nel merito ogni pretesa.

Il G.I., assegnava i termini di cui all'art. 183,VI c.p.c.

Nel primo termine gli attori nulla allegavano nei confronti di Duzioni, limitandosi nella seconda memoria ad affermare che, oltre ad essere stato indicato come nuovo CAT di zona nella missiva denigratoria, la convenuta era società interamente partecipata da Vaillant.

Il G.I ammetteva ed esperiva le prove orali, all'esito delle quali, all'udienza del 23/1/13, dichiarata la contumacia di Nobili, rimetteva la causa in decisione.

Motivi della decisione

Può quindi procedersi all'esame delle doglianze attoree, con riferimento ai fatti costitutivi, tempestivamente allegati negli atti introduttivi, posti a fondamento delle domande contrattuali ed aquiliane azionate.

ILLEGITTIMITA' DEL RECESSO.

Innanzitutto C. si duole dell'illegittimità dell'esercizio del diritto di recesso dal contratto di franchising, comunicato da VGS con raccomandata 16/1/09 (doc. 10 conv. Vaillant), per violazione *dell'art. 1375 c.c.* e abuso dipendenza economica. Come è noto, "il principio di correttezza e buona

fede - il quale, secondo la Relazione ministeriale al codice civile, "richiama nella sfera del creditore la considerazione dell'interesse del debitore e nella sfera del debitore il giusto riguardo all'interesse del creditore" - deve essere inteso in senso oggettivo in quanto enuncia un dovere di solidarietà, fondato [sull'art. 2 della Costituzione](#), che, operando come un criterio di reciprocità, esplica la sua rilevanza nell'imporre a ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio, il dovere di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra, a prescindere dall'esistenza di specifici obblighi contrattuali o di quanto espressamente stabilito da singole norme di legge, sicché dalla violazione di tale regola di comportamento può discendere, anche di per sé, un danno risarcibile" (Cass. 22819/10).

Inoltre, giurisprudenza e dottrina hanno di recente esteso l'applicabilità dei principi in tema di abuso di dipendenza economica [ex art. 9 L. n. 192 del 1998](#) ben oltre l'ambito della c.c. "subfornitura", con riferimento ad ogni ipotesi in cui un imprenditore, in ragione della sua forza economica e delle condizioni di mercato, sia in grado di condizionare in maniera incisiva i rapporti con altra impresa.

Secondo l'attrice, VGS avrebbe arbitrariamente interrotto le relazioni commerciali in atto con C., violando i ricordati precetti normativi.

Entrambe le fattispecie invocate dall'attrice si inquadrano nel più generale tema dell'abuso del diritto (cfr. Cass. 17642/12), vale a dire dell'utilizzazione di un diritto, anche contrattuale, per perseguire finalità diverse da quella per cui è stato previsto e con modalità che non tengano conto dei legittime aspettative della controparte contrattuale.

In proposito, la S.C., dopo avere riconosciuto la vigenza, nel sistema, di un generale divieto di abuso di ogni posizione soggettiva (Cass. SU 23726/07) ha autorevolmente ribadito che ha abuso del diritto quando il titolare di un diritto soggettivo, pur in assenza di divieti formali, lo eserciti con modalità non necessarie ed irrispettose del dovere di correttezza e buona fede, causando uno sproporzionato ed ingiustificato sacrificio della controparte contrattuale, ed al fine di conseguire risultati diversi ed ulteriori rispetto a quelli per i quali quei poteri o facoltà furono attribuiti" (Cass. 20106/09).

Secondo il giudice di legittimità "l'obbligo di buona fede oggettiva o correttezza costituisce, infatti, un autonomo dovere giuridico, espressione di un generale principio di solidarietà sociale, la cui costituzionalizzazione è ormai pacifica (v. in questo senso, fra le altre, Cass. 15.2.2007 n. 3462). Una volta collocato nel quadro dei valori introdotto dalla Carta costituzionale, poi, il principio deve essere inteso come una specificazione degli "inderogabili doveri di solidarietà sociale" imposti [dall'art. 2 Cost.](#), e la sua rilevanza si esplica nell'imporre, a ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio, il dovere di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra, a prescindere dall'esistenza di specifici obblighi contrattuali o di quanto espressamente stabilito da singole norme di legge. In questa prospettiva, si è pervenuti ad affermare che il criterio della buona fede costituisce strumento, per il giudice, atto a controllare, anche in senso modificativo od integrativo, lo statuto negoziale, in funzione di garanzia del giusto equilibrio degli opposti interessi. La Relazione ministeriale al codice civile, sul punto,

così si esprimeva: (il principio di correttezza e buona fede) "richiama nella sfera del creditore la considerazione dell'interesse del debitore e nella sfera del debitore il giusto riguardo all'interesse del creditore", operando, quindi, come un criterio di reciprocità. In sintesi, disporre di un potere non è condizione sufficiente di un suo legittimo esercizio se, nella situazione data, la patologia del rapporto può essere superata facendo ricorso a rimedi che incidono sugli interessi contrapposti in modo più proporzionato. In questa ottica la clausola generale della buona fede ex [artt. 1175 e 1375 c.c.](#) è stata utilizzata, anche nell'ambito dei diritti di credito, per scongiurare, per es. gli abusi di posizione dominante. La buona fede, in sostanza, serve a mantenere il rapporto giuridico nei binari dell'equilibrio e della proporzione. Criterio rivelatore della violazione dell'obbligo di buona fede oggettiva è quello dell'abuso del diritto. Gli elementi costitutivi dell'abuso del diritto - ricostruiti attraverso l'apporto dottrinario e giurisprudenziale - sono i seguenti: 1) la titolarità di un diritto soggettivo in capo ad un soggetto; 2) la possibilità che il concreto esercizio di quel diritto possa essere effettuato secondo una pluralità di modalità non rigidamente predeterminate; 3) la circostanza che tale esercizio concreto, anche se formalmente rispettoso della cornice attributiva di quel diritto, sia svolto secondo modalità censurabili rispetto ad un criterio di valutazione, giuridico od extragiuridico; 4) la circostanza che, a causa di una tale modalità di esercizio, si verifichi una sproporzione ingiustificata tra il beneficio del titolare del diritto ed il sacrificio cui è soggetta la controparte. L'abuso del diritto, quindi, lungi dal presupporre una violazione in senso formale, delinea l'utilizzazione alterata dello schema formale del diritto, finalizzata al conseguimento di obiettivi ulteriori e diversi rispetto a quelli indicati dal Legislatore. È ravvisabile, in sostanza, quando, nel collegamento tra il potere di autonomia conferito al soggetto ed il suo atto di esercizio, risulti alterata la funzione obiettiva dell'atto rispetto al potere che lo prevede. Come conseguenze di tale, eventuale abuso, l'ordinamento pone una regola generale, nel senso di rifiutare la tutela ai poteri, diritti e interessi, esercitati in violazione delle corrette regole di esercizio, posti in essere con comportamenti contrari alla buona fede oggettiva. E nella formula della mancanza di tutela, sta la finalità di impedire che possano essere conseguiti o conservati i vantaggi ottenuti - ed i diritti connessi - attraverso atti di per sé strutturalmente idonei, ma esercitati in modo da alterarne la funzione, violando la normativa di correttezza, che è regola cui l'ordinamento fa espresso richiamo nella disciplina dei rapporti di autonomia privata. Nel nostro codice non esiste una norma che sanzioni, in via generale, l'abuso del diritto. Tuttavia, "oggi, i principii della buona fede oggettiva, e dell'abuso del diritto, debbono essere selezionati e rivisitati alla luce dei principi costituzionali - funzione sociale ex [art. 42 Cost.](#) - e della stessa qualificazione dei diritti soggettivi assoluti. In questa prospettiva i due principii si integrano a vicenda, costituendo la buona fede un canone generale cui ancorare la condotta delle parti, anche di un rapporto privatistico e l'interpretazione dell'atto giuridico di autonomia privata e, prospettando l'abuso, la necessità di una correlazione tra i poteri conferiti e lo scopo per i quali essi sono conferiti. Qualora la finalità perseguita non sia quella consentita dall'ordinamento, si avrà abuso. In questo caso il superamento dei limiti interni o di alcuni limiti esterni del diritto ne determinerà il suo abusivo esercizio " (ibid.).

Nel caso che ci occupa, effettivamente, dopo una collaborazione con C. durata quasi trent'anni e con un rapporto anche societario in corso con il CAT, il mero esercizio del recesso con preavviso di soli tre mesi - formalmente giustificato dalla forma collettiva assunta dalla controparte contrattuale solo dal 2003 e la stipula con la C. s.a.s. del contratto di franchising solo in data 31/3/04- potrebbe apparire in contrasto con la clausola generale di buona fede ex [art. 1375 c.c.](#) ed abusivo se finalizzato, come allegato dall'attrice, essenzialmente a favorire altri soggetti, interamente partecipati da Vaillant.

Tuttavia l'istruttoria orale ha offerto un quadro fattuale nel quale l'intervenuto recesso si colloca in un contesto di violazione, da parte dell'attrice, dell'obbligazione contrattuale di cui all'art. 27 del contratto di franchising.

C. allega la pretestuosità della doglianza in proposito di Vaillant, ricordando come la costituzione della Blue Energy s.r.l. (che condivide, quasi interamente, la compagine sociale con l'attrice) fosse ben nota alla controparte ed, anzi, dalla stessa esplicitamente favorita.

Effettivamente, è emerso che (v. dep. Di Michele) all'atto della liberalizzazione del mercato del gas, nel 2004, Vaillant aveva contattato Italgas per valutare se la parte assistenza dei centri in corso di apertura fosse compatibile con quella dei suoi partners CAT e se venissero promossi prodotti in concorrenza. Secondo il teste, in quel momento storico, i centri Italgas svolgevano solo assistenza post-contatore, quindi era possibile ed auspicato che partners Vaillant costituissero una diversa società ed prendessero in gestione un centro Italgas, promuovendo prodotti Vaillant ed operando in affiancamento ai CAT, cui veniva affidata la manutenzione. Così era stato per Blue Energy di C. in relazione alla zona di Vimercate. Il testimone ha riferito che, tuttavia, nel 2007-2008 la situazione era cambiata, avendo Vaillant verificato che gli affiancamenti davano dei problemi e questo era stato comunicato ai soci della VGS.

Quanto al punto Eni Store di Bergamo secondo Di Michele "non siamo stati informati dell'apertura di un punto ENI da parte di Blue Energy a Bergamo; per quello che posso dire, Bergamo è sempre stata una roccaforte Vaillant e quindi la presenza di un punto ENI creava disturbo; i punti ENI hanno fatto una campagna di sostituzione delle caldaie, avevano un loro listino e promuovevano vari marchi; i centri ENI facevano anche installazione ed assistenza; i centri ENI avevano i loro manutentori; mi risulta che i centri ENI facessero anche contratti di manutenzione in uno con l'installazione, a costo zero".

Anche il teste L., dipendente e socio della C., ha premesso che l'apertura del centro Blue Energy di Vimercate era stato caldeggiata dalla stessa Vaillant per promuovere i suoi prodotti e che demandava l'assistenza post installazione al CAT di zona (circostanza quindi pacifica). Tuttavia anche il teste attoreo ha dichiarato che "attualmente un punto ENI svolge attività di apertura e voltura contratti, servizi post contatore, vendita ed installazione caldaie e manutenzione delle stesse"

Risulta quindi di tutta evidenza che siffatta attività, svolta dall' Enistore con propri tecnici ed in adempimento di contratti tra il cliente ed ENI, si pone in diretta concorrenza con i CAT della Vaillant.

Se come detto, è emerso pacificamente l'iniziale favore di Vaillant a fare aprire a suoi partner centri Italgas (poi divenuti ENI Store), il mutamento di politica commerciale di questi ultimi, con creazione di una propria rete di installazione e manutenzione offerta "in pacchetto" con la caldaia", ha infatti creato evidenti problemi di sovrapposizione concorrenziale con i CAT Vaillant, ovviamente più che lecita ed anzi auspicabile, ma radicalmente in contrasto con il patto di sindacato dei VGS e con la clausole di non concorrenza anche indiretta contenute nel contratto di franchising (art. 27 che testualmente recita "l'affiliato si impegna, per tutta la durata del presente contratto, a non esercitare, direttamente o indirettamente attività, retribuite o no, in concorrenza con quelle svolte dall'affilante", doc. 1 conv. Vaillant).

Gli attori, cui incombeva il relativo onere (in considerazione dell'evidente rischio di sovrapposizione, indipendentemente dalla diretta comunicazione dell'intervenuto disfavore di Vaillant, pure confermato dal teste S.) non sono stati in grado di provare di avere tempestivamente informato VGS dell'apertura del centro di Bergamo di Blue Energy, ricevendone l'implicito assenso.

Lo stesso teste L., pur affermando che l'apertura del centro ENI Store a Bergamo era stata successiva alla disdetta del contratto di franchising, ha confermato che gli uffici erano stati acquisiti prima e che Blue Energy aveva partecipato alla gara d'appalto di ENI.

Anche il teste S. ha verificato che c'erano i locali disponibili, ritenendo che la segnalazione dell'apertura fosse pervenuta dalla stessa ENI.

Pertanto, anche se l'apertura dell'ENI Store da parte di Blue Energy a Bergamo è avvenuta quando il contratto di franchising con C. non aveva più effetto, certamente atti preparatori per lo svolgimento di un'attività in diretta concorrenza con i CAT di Bergamo erano già stata posti in essere.

Tale condotta giustificava quindi la reazione di cui alla missiva Vaillant 17/12/08 (doc. 8 att.), cui la società attrice ed i suoi legali rispondevano in modo generico, senza allegare alcuna giustificazione (doc. 9 att.).

Seguiva, in data 29/12/08 una raccomandata di VGS che segnalava come, ove non fossero pervenute giustificazioni entro il 9/1/09, si sarebbe provveduto alla formale risoluzione immediata del contratto ex art. 32.1.12 del contratto (doc. 9 conv. Vaillant).

Se la violazione dell'impegno di non concorrenza, giustificava effettivamente l'invocazione della clausola risolutiva espressa con effetto immediato di cui all'art. 32.1.12 del contratto di franchising, che poi Vaillant abbia preferito avvalersi della recesso con preavviso trimestrale di cui all'art. 26.2 del contratto evidenzia, al contrario di quanto opinato dagli attori, la scelta di offrire agli interessi della controparte inadempiente una ulteriore tutela,

anche oltre gli obblighi imposti dal canone di buona fede ex [art. 1375 c.c.](#)

Non a caso risulta incontestato e documentato (doc. 22 conv. Vaillant) come la C. s.a.s. abbia potuto così instaurare, avendo il tempo per la relativa negoziazione, rapporti con altre importanti società produttrici di caldaie (Junkers, Ariston), che le hanno consentito di restare indenne sul mercato e presentarsi alla clientela con una circolare che poteva vantare la trentennale presenza nel settore.

Le considerazioni che precedono consentono di ritenere la piena legittimità dell'esercizio del potere di recesso contrattuale da parte di VGS, sicchè la relativa domanda attorea non pare meritevole di accoglimento.

In siffatto contesto, pare al Tribunale che sia del tutto irrilevante la vicenda societaria interna a VGS ed il ruolo ivi svolto dai CAT in patto di sindacato, a prescindere dalla dedotta la condotta ostruzionistica dei CAT stessi, tra cui C., all'ingresso di altri due importanti CAT in Bergamo (che, invece, sarebbe stata in violazione della clausola la buona fede, "impegno morale" ed "onore" del patti parasociali doc. 7 att.). CONCORRENZA SLEALE

La società attrice contesta a tutti i convenuti una condotta sleale ex [art. 2598 n. 2 e 3 c.c.](#) per avere diffuso presso la clientela un comunicato denigratorio.

La missiva recita testualmente: "gentile cliente, La informiamo con la presente che la ditta C. s.a.s. non fa più parte della Rete Assistenza Autorizzata Vaillant. Per continuare a garantirLe tutti i vantaggi che solo un centro Assistenza Autorizzato può darLe, abbiamo affidato la sua zona al seguente Vaillant Service Plus" (segue indicazione del nominativo ed indirizzo di uno degli altri tre convenuti) "Solo un centro Assistenza Autorizzato può rappresentare ufficialmente Vaillant verso i suoi Clienti e solo questi può assicurarLe il servizio Vaillant con interventi in garanzia da parte di tecnici altamente qualificati in quanto formati da Vaillant stessa".

Pare al Collegio che anche sotto tale profilo le doglianze attoree siano infondate.

Invero, pacifico che C. non facesse più parte della Rete Assistenza Autorizzata della convenuta, risulta incontestato che solo i CAT Vaillant possano operare interventi in garanzia, sicchè tale informazione alla clientela, con la segnalazione del Centro Assistenza di zona, più che lecita appare doverosa.

Per il resto, il tenore della lettera circolare appare scevro da intenti denigratori nei confronti dell'ex Centro Autorizzato, la cui professionalità non viene neppure indirettamente messa in discussione. Il riferimento a tecnici altamente specializzati rappresenta solo una evidente rassicurazione alla clientela della prosecuzione del servizio alle condizioni di efficienza già conosciute, senza implicita negazione di analoga professionalità in chi, fino a poco prima, della rete di assistenza faceva pienamente parte.

Anche le lettere di disdetta (doc. 17 att.), pur se uniformi e provenienti dalla Vaillant, risultano in numero ridotto ed appaiono legittimamente

determinate dalla cessazione del rapporto di Centro Autorizzato.

Se le missive circolari alla clientela non contengono alcun elemento denigratorio, ma solo l'informazione della cessazione del rapporto con Vaillant e l'indicazione del CAT di zona, anche le domande nei confronti degli altri convenuti risultano destituite di fondamento (pure sotto l'allegato profilo della indebita violazione dei diritti di ex [art. 2043 c.c.](#)).

In conclusione tutte le domande, sia di natura contrattuale, che extracontrattuale, proposte dagli attori non possono trovare accoglimento.

MARCHI VAILLANT

Deve quindi esaminarsi la domanda riconvenzionale svolta da Vaillant, che dalle allegazioni tempestivamente proposte nella comparsa di risposta risulta fondata essenzialmente sulla abusiva utilizzazione dei suoi segni distintivi dopo la cessazione del rapporto di franchising. Per il vero, la convenuta accenna a sua volta, senza meglio specificare, ad una violazione della clausola generale di cui [all'art. 1375 c.c.](#), ma, come detto, avendo prescelto la via del recesso con preavviso, ha evidentemente inteso pretermettere i profili di diretto inadempimento suscettibili di risoluzione di diritto e risarcimento del danno ex [art. 1453 c.c.](#), peraltro mai esplicitamente invocati in questa sede.

Sotto il primo profilo, il teste S. ha confermato di avere scattato le fotografie prodotte agli atti, specificando che insegne e marchi erano presenti almeno fino a maggio 2009 nella sede di Rivolta d'Adda. Inoltre, secondo il testimone, l'insegna di Vaillant sugli espositori ed i veicoli era ancora in uso a Lodi quantomeno fino a marzo 2010.

La stessa attrice conferma (e documenta) di avere restituito le insegne a Vaillant solo in data 16-17 luglio 2009, mentre il rapporto contrattuale deve ritenersi cessato a fine aprile.

La difesa attorea allega la liceità dell'utilizzazione del marchio di Vaillant ex art. 21 CPI.

Come è noto, l'art. 21 CPI (già art. 1 bis L.M., introdotto nell'ordinamento italiano in recepimento della [direttiva 89/104/CEE](#) ed in particolare dell'art. 6) concorre nel tracciare i confini dei diritti conferiti dalla privativa sul segno definendo -alla luce del generale obbligo della lealtà commerciale che incombe tanto sui terzi che sul titolare- una serie di libere utilizzazioni da parte dei non titolari.

In proposito non vanno perse di vista le ragioni che costituiscono ad un tempo la ratio ed il limite dei diritti esclusivi oggi riconosciuti dall'art. 20 CPI.

La Corte di Giustizia ha da tempo chiarito che "il diritto esclusivo previsto dall'art. 5, n. 1, della direttiva è stato concesso al fine di consentire al titolare del marchio di tutelare i propri interessi specifici in qualità appunto di titolare di tale marchio, ossia per garantire che il marchio possa adempiere le funzioni sue proprie, e che dunque l'esercizio di tale diritto deve essere

riservato ai casi in cui l'uso del segno da parte di un terzo pregiudichi o possa pregiudicare le funzioni del marchio e, in particolare, la sua funzione essenziale di garantire ai consumatori la provenienza del prodotto (sentenze Arsenal Football Club, cit., punto 51, e 16 novembre 2004, causa C-245/02, Anheuser-Busch, Racc. pag. 1-10989, punto 59)"; inoltre "l'uso in questione può essere vietato, ai sensi dell'art. 5, n. 2, della direttiva, qualora tale uso senza giusta causa consenta di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio suddetto, in quanto marchio registrato, ovvero arrechi pregiudizio a tali caratteristiche del marchio" (così sent. 25/1/07 in proc. C-48/05 Adam Opel).

In altri termini, il sistema conferisce al titolare gli ampi diritti di privativa di cui all' art. 20 CPI (5 [direttiva 89/104/CEE](#)) per tutelare innanzitutto la funzione distintiva del segno ed, al contempo, quegli elementi di comunicazione e di relazione tra il titolare ed il pubblico dei consumatori che, accanto alla tradizionale funzione di indicatore di origine, gli attribuiscono un ruolo "pubblicitario", quale veicolo informazioni sull' immagine, qualità e reputazione dell' impresa, dei suoi prodotti e dei servizi che è in grado di fornire alla clientela, garanzia di determinati standard produttivi e commerciali.

In tale prospettiva, la definizione del punto di equilibrio concreto tra interessi del titolare del marchio e generale libertà di impresa è assegnata all' interpretazione della clausola generale di correttezza professionale.

Come sottolineato dalla Corte di Giustizia (nella sentenza 17/3/05, in C-228/03 Gillette (che, sia pure con riferimento al il requisito degli "usi consueti di lealtà" ai sensi dell'art. 6, n. 1, della direttiva 89/104, offre un'efficace sintesi del sistema), sussiste un generale obbligo di lealtà nei confronti dei legittimi interessi del titolare del marchio, "analogo a quello cui è soggetto il rivenditore quando impiega il marchio altrui per annunciare la rivendita di prodotti recanti tale marchio (sentenze 4 novembre 1997, causa C-337/95, Parfums Christian Dior, Racc. pag. I-6013, punto 45, e BMW, cit., punto 61). A tale riguardo, l'utilizzo del marchio non è conforme agli usi consueti di lealtà in campo industriale e commerciale, anzitutto quando avviene in modo tale da poter dare l'impressione che esista un legame commerciale fra il terzo e il titolare del marchio. Inoltre, un uso di tale tipo non deve compromettere il valore del marchio traendo indebitamente vantaggio dal suo carattere distintivo o dalla sua notorietà (sentenza BMW)"

In sintesi, secondo la Corte di Giustizia " l'uso del marchio non è conforme agli usi consueti di lealtà in campo industriale e commerciale, in particolare, quando:

- 1) avvenga in modo tale da far pensare che esista un legame commerciale fra i terzi e il titolare del marchio;
- 2) pregiudichi il valore del marchio traendo indebitamente vantaggio dal suo carattere distintivo o dalla sua notorietà;
- 3) arrechi discredito o denigrazione a tale marchio,

4) o quando il terzo presenti il suo prodotto come un 'imitazione o una contraffazione del prodotto recante il marchio di cui egli non è il titolare" (sent. Gillette cit.).

In concreto, il ricorso alla clausola generale della correttezza impone di riguardare il segno anche sotto il profilo (ormai preponderante) di strumento di comunicazione e di relazione tra il titolare ed il pubblico dei consumatori. Accanto alla tradizionale funzione di indicatore di origine, il marchio ha infatti una funzione "pubblicitaria", che veicola informazioni sull'immagine, qualità e reputazione dell'impresa, dei suoi prodotti e dei servizi che è in grado di fornire alla clientela, garanzia di determinati standard produttivi e commerciali.

Ora, se è certamente lecito, in forza dei principi sopra ricordati, che il terzo usi il marchio altrui per comunicare l'origine dei prodotti commercializzati la comunicazione non può svolgersi al pubblico con modalità tali da ingenerare l'impressione che il terzo appartenga ancora alla rete commerciale del titolare della privativa.

Le fotografie confermate dal teste evidenziano da parte della C. un uso immutato del marchio Vaillant, che suggerisce al pubblico non solo un permanere dell'attrice all'interno della rete di assistenza autorizzata, ma una vera e propria identificazione in un unicum commerciale con la convenuta, che solo il contratto di franchising giustificava in quella forma.

Venuto meno il rapporto contrattuale, immediatamente l'attrice avrebbe dovuto rimuovere l'insegna, le vetrofanie, la decorazione degli autoveicoli con il logo della Vaillant, pur potendo mantenerlo nell'indicazione commerciale dei prodotti forniti, unitamente ai segni di altri soggetti produttori.

La condotta in senso contrario della C. rappresenta quindi non solo una violazione degli impegni assunti all'art. 29 del contratto di franchising, ma anche un vero e proprio uso illecito del marchio Vaillant, suscettibile della tutela proprietaria ex art. 20 e 23 CPI.

L'illecito contrattuale ed aquiliano compiuto dalla società attrice determina la responsabilità risarcitoria della C. s.a.s.

In proposito, va considerato come la titolarità di una privativa conferisce un vantaggio concorrenziale che viene irrimediabilmente eroso dall'attività di chi ne abusa senza averne diritto e che come tale è sempre suscettibile di valutazione risarcitoria.

Accanto ai criteri più strettamente contabili indicati dall'art. 125 CPI per la valutazione del lucro cessante, non applicabili nel caso di specie, l'utilizzazione dei marchi di Vaillant oltre il termine del rapporto contrattuale, ha consentito a C. di approfittare indebitamente di tale vantaggio concorrenziale, contemporaneamente determinando un "annacquamento" del potere distintivo del segno, quale indicatore di appartenenza ad una rete commerciale direttamente controllata e garantita dal titolare, che non può non essere ristorato.

Il Tribunale, ritiene quindi di procedere alla liquidazione in via equitativa ex [art. 1226 c.c.](#), trattandosi di danno insuscettibile di prova concreta, e, considerato la durata dell'abuso (limitata nel tempo ad un paio di mesi e proseguita solo in relazione a comportamenti minimali) e le sue modalità, lo quantifica in Euro 10.000,00 in moneta attuale, comprensivi di interessi ad oggi e su cui decorreranno gli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo effettivo.

Deve inoltre inibirsi alla C. s.a.s. di C.F. & C., nonché al suo socio accomandatario F.C., ogni ulteriore utilizzazione dei marchi registrati "Vaillant" e "Vaillant Service Plus", con i logotipi ed emblemi ad essi collegati, quali segni distintivi in associazione con quelli della propria impresa e nei materiali e comunicazioni pubblicitarie, salvo quanto strettamente necessario per indicare la provenienza imprenditoriale del materiale commercializzato.

Nessuna altra condotta concorrenzialmente illecita, fondata su fatti costitutivi diversi dall'abusivo utilizzo dei marchi di Vaillant, risulta comprovata a carico degli attori.

Le spese seguono la soccombenza e pertanto, gli attori devono essere condati a rifonderle ai convenuti, nella misura di seguito liquidata, (tenuto conto del valore della controversia e dell'importanza delle difese in relazione alla questioni trattate): - a favore di Vaillant Saunier Duval Italia in Euro 25.000,00 a titolo di compensi, oltre accessori di legge;

- a favore di Duzioni s.r.l. in Euro 10.000,00 a titolo di compensi, oltre accessori di legge;

- a favore di A.S. & C. s.n.c. in Euro 12.000,00 a titolo di compensi, oltre accessori di legge.

Non pare invece al Tribunale che ricorrano gli estremi per una condanna degli attori ex [art. 96 c.p.c.](#), considerata anche la complessità della vicenda contrattuale inter partes.

P.Q.M.

Il Tribunale definitivamente pronunciando sulle domande proposte con atto di citazione notificato il 14-17/4/10 dalla s.a.s. C. di C.F. & C. e da F.C. in proprio, nei confronti di Vaillant Group Service s.p.a., Vaillant Saunier Duval Italia s.p.a., A.S. & C. s.n.c., Duzioni s.r.l. e Marco Nobili (titolare dell'omonima impresa individuale), ogni altra domanda ed eccezione disattesa,

- rigetta le domande tutte proposte dagli attori;

- in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta da Vaillant Saunier Duval Italia s.p.a., accerta l'inadempimento contrattuale e l'illecito uso dei marchi della convenuta compiuti dalla società attrice e per l'effetto condanna gli attori al risarcimento dei danni, quantificati in Euro 10.000,00

in moneta attuale, comprensivi di interessi ad oggi e su cui decorreranno gli interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo effettivo;

-inibisce alla C. s.a.s. di C.F. & C., nonché al suo socio accomandatario F.C., ogni ulteriore utilizzazione dei marchi registrati "Vaillant" e "Vaillant Service Plus", con i logotipi ed emblemi ad essi collegati, quali segni distintivi in associazione con quelli della propria impresa e nei materiali e comunicazioni pubblicitarie, salvo quanto strettamente necessario per indicare la provenienza imprenditoriale del materiale commercializzato;

- condanna gli attori a rifondere ai convenuti le spese di lite, come sopra liquidate a favore di Vaillant Saunier Duval Italia in Euro 25.000,00 a titolo di compensi, oltre accessori di legge; a favore di Duzioni s.r.l. in Euro 10.000,00 a titolo di compensi, oltre accessori di legge; a favore di A.S. & C. s.n.c. in Euro 12.000,00 a titolo di compensi, oltre accessori di legge.

Così deciso in Milano, Camera di Consiglio il 9 maggio 2013.

Depositata in Cancelleria il 11 giugno 2013.
